

Bonus carburante dipendenti approvato anche per il 2023

Per effetto dell'art. 1 comma 1 del Dl 14 gennaio 2023 n. 5 (c.d. Dl "Trasparenza"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio, il valore dei **buoni benzina** riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite di 200 euro per tutto il 2023 (non quindi solo per il primo trimestre, come previsto nella versione originaria del Dl approvata dal Consiglio dei Ministri).

Nessuna modifica viene invece prevista in merito alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit, che per il 2023 torna quindi alla misura "ordinaria" di 258,23 euro (incrementata a 3.000 euro per il 2022).

L'art. 1 comma 1 del Dl 5/2023 stabilisce che, "fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo" del Tuir, "il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, **non concorre** alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore".

Viene quindi, in sostanza, **estesa al 2023** la disciplina di favore in precedenza prevista dall'art. 2 del Dl 21/2022, secondo il quale "per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3" del Tuir.

Con riguardo al bonus carburante 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **chiarimenti** principalmente con la circolare n. 27/2022. Tali chiarimenti si ritengono applicabili, per quanto

compatibili, anche con riferimento al bonus carburante 2023.

Considerato l'analogo riferimento ai "datori di lavoro privati", anche la nuova disposizione riguarda i **datori di lavoro** che operano nel "settore privato", come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Rientrano quindi nell'ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti (cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 15/2022).

Quanto all'ambito oggettivo, i **buoni benzina** sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l'Agenzia, rientra nel beneficio anche l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

In merito all'individuazione dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, anche la nuova disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai "lavoratori dipendenti", secondo l'Agenzia rileva la tipologia di **reddito prodotto**, ossia quello di lavoro dipendente.

Con riferimento al profilo della tassazione lato dipendente, la nuova norma del Dl 5/2023 dispone che resta fermo quanto previsto dall'art. 51 comma 3, terzo periodo, del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a **258,23 euro**; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Agevolazione ulteriore rispetto alla soglia ordinaria

Secondo i precedenti chiarimenti dell'Agenzia, il bonus carburante rappresenta un'**agevolazione ulteriore** e autonoma rispetto al limite di 258,23 euro previsto dal citato art. 51 comma 3 del Tuir, circostanza che sembra avvalorata anche dalla nuova formulazione letterale della norma.

Ne consegue che, per il 2023, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Sotto il profilo del reddito d'impresa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 100 comma 1 del Tuir, il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente **deducibile** dal reddito d'impresa a norma dell'art. 95 del Tuir, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

(MF/ms)